

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO EX L.R. 16/2000

SENATO ACCADEMICO	23.10.2000; 11.6.2002; 21.1.2003
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	25.10.2000; 25.6.2002; 28.1.2003
DECRETO RETTORALE	746/AG dd. 24.11.2000; 534/AG dd.12.11.2001; 1032/2002 dd. 27.6.2002; 129/2003 dd. 30.1.2003
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Segreterie Laureati

Data ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2003

a cura della Sez. Affari Generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle Borse di studio ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 16.

Art. 2

Finanziamento

1. Le Borse di studio possono essere finanziate esclusivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale dell'istruzione e della cultura.

Art. 3

Destinatari

1. Possono concorrere alla Borsa di studio gli studenti residenti in Istria, nel Quarnero o in Dalmazia che intendono iscriversi al primo anno o ai successivi del Corso di laurea in Scienze e tecniche dell'Interculturalità della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Trieste purché non ricorrano in alcuna delle esclusioni di cui ai successivi articoli.

Art. 4

Ripartizione delle Borse di studio

1. Il numero delle Borse di studio dipende dall'ammontare delle somme rese disponibili dall'ente finanziatore. Per l'anno 2000 tale ammontare è, per l'Università di Trieste, pari a Euro 77.468,53. L'importo di ciascuna borsa viene fissato in Euro 5.164,57. La durata delle Borse è annuale.
2. Le Borse vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso.
3. Il bando di concorso dovrà comunque prevedere:
 - a) le modalità di presentazione della domanda
 - b) le modalità di erogazione della borsa
 - c) esplicazione dei criteri di valutazione dei concorrenti

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre docenti.

2. La Commissione forma la graduatoria degli idonei sulla base dei seguenti criteri:

VECCHIO ORDINAMENTO

- a) voto riportato nell'esame di maturità (o equipollente), per gli studenti immatricolati; il superamento, entro il 31.10, per gli studenti iscritti ad anni successivi, del numero minimo di annualità, secondo il seguente prospetto:
- 2° anno: 2
 - 3° anno: 7
 - 4° anno: 12
 - 1° F.C.: 15

NUOVO ORDINAMENTO

- b) voto riportato nell'esame di maturità (o equipollente), per gli studenti immatricolati; il superamento, entro il 31.10, per gli studenti iscritti ad anni successivi, del numero minimo di annualità, secondo il seguente prospetto:
- 2° anno: 12 CFU
 - 3° anno: 42 CFU
- c) reddito del nucleo familiare dichiarato nell'ultimo anno; in caso di redditi espressi in monete estere differenti, si dovrà fare uso degli appositi coefficienti di correzione;
- d) conoscenza della lingua italiana.

Art. 6

Erogazione delle Borse

1. Per l'erogazione della prima rata della borsa è necessario che l'assegnatario dimostri l'avvenuta iscrizione al Corso di laurea.
2. Le domande prive dei documenti richiesti o incomplete o irregolari verranno respinte. Verranno altresì respinte, in mancanza di documenti atti alla valutazione delle condizioni economiche, le domande che presentino situazioni inattendibili.
3. L'Università si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato, documento o integrazione di dati ritenuti necessari per la definizione della richiesta dello studente. Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto richiesto nei termini indicati, la domanda sarà respinta come incompleta.

Art. 7

Domande di partecipazione al concorso

1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro la data indicata nel bando e all'Ufficio ivi specificato.
2. Laddove consentita dalla legge, è ammessa l'autocertificazione.
3. Agli eventuali documenti rilasciati da Autorità estere, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione autocertificata in lingua italiana.
4. Dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Facoltà di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda, quali il trasferimento o il passaggio ad altra Università, la rinuncia agli studi, la mancata iscrizione.

Art. 8

Esiti del concorso

1. La graduatoria del concorso, previa approvazione degli atti da parte del Preside, sarà pubblicata all'Albo ufficiale della Facoltà di Lettere.
2. Eventuali ricorsi avverso tale graduatoria saranno possibili avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, nei termini di legge.

Art. 9

Incompatibilità

1. La Commissione giudicatrice valuta di volta in volta il sussistere delle condizioni di compatibilità, con riguardo in particolare alla disponibilità finanziaria.

Art. 10

Erogazione della borsa

1. La borsa di studio verrà erogata in due soluzioni: la metà entro il 30 novembre dell'anno in cui viene fatta la domanda e la restante metà entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 11

Revoca della borsa

1. La borsa di studio sarà revocata agli studenti assegnatari che, entro la data del 31 luglio dell'anno successivo a quello di domanda, non abbiano superato rispettivamente le seguenti annualità:

VECCHIO ORDINAMENTO

1° anno: 1

2° anno: 4

3° anno.: 9

4° anno: 12

NUOVO ORDINAMENTO

1° anno: 6 CFU

2° anno: 24 CFU

3° anno.: 54 CFU